



STAMPA QUESTO ARTICOLO | CHIUDI FINESTRA

ATTUALITÀ

Io vi condanno a vivere come schiavi

di Fabrizio Gatti

Un lavoratore clandestino o in attesa di rinnovo del permesso non ha diritto a ricevere la sua paga. È una scandalosa sentenza del Tribunale di Como



Immigrati sbarcati a Lampedusa

Chisseneffrega se la deregulation nei cantieri e nelle fabbriche fa morire più operai in Italia che soldati americani in Iraq. E soprattutto cosa importa se le imprese che sfruttano il lavoro nero sono il motore dell'immigrazione illegale. Sentenza dopo sentenza, alcuni tribunali del Nord hanno creato il dipendente a costo zero. Zero assoluto: basta ingaggiare clandestini, farli lavorare come bestie. E alla fine non pagare il dovuto. Dalla Lombardia alla Liguria non si rischia nulla. Nemmeno se gli stranieri trovano un avvocato e fanno denuncia. Ci sono giudici che li considerano fantasmi, invisibili, inesistenti. E che, proprio per questo, danno ragione agli imprenditori.

Il Nord-Ovest batte il Nord-Est. Sono casi sempre meno isolati. Decisioni che trasformano in carta straccia decenni di battaglie sindacali, pronunciamenti della Cassazione, convenzioni internazionali. Leggere queste sentenze è come percorrere la via nordista al codice civile: un'Italia divisa tra i cittadini e le cose 'inanimate' del diritto

romano, tra i garantiti e gli schiavi contemporanei. Una discriminazione che si manifesta ovunque: dalle aule di giustizia agli sportelli dell'Inps, dai concorsi per la pubblica amministrazione all'infinita attesa per il rinnovo dei permessi di soggiorno.

Si comincia da Como. L'ultimo caso è il più clamoroso: nella città lombarda è stato appena stabilito che un clandestino non ha diritto ad avviare un processo. Nemmeno se è vittima e parte lesa. Lunedì 25 febbraio il Tribunale deposita la sentenza che riguarda Ali A., muratore egiziano e quattro suoi colleghi. Ali non è nemmeno clandestino. Una settimana prima, però, quando il giudice lo convoca, non ha con sé il permesso di soggiorno perché l'ha consegnato in questura: è scaduto a fine 2007 e, come tutti gli immigrati, anche Ali rischia di dover aspettare più di un anno per i ritardi che paralizzano la burocrazia dei rinnovi. Ma dall'8 marzo al 22 maggio 2007

era perfettamente in regola. In quel periodo Ali lavora in un cantiere in Val d'Intelvi, confine di prati e boschi tra Italia e Svizzera, dove un'impresa di Como sta costruendo villette a schiera. I quattro colleghi sono invece clandestini, tutti egiziani.

Secondo il loro ricorso contro l'imprenditore edile, presentato dall'avvocato Domenico Tambasco di Milano, il 22 maggio vengono allontanati dal cantiere perché non servono più. Licenziamento orale, metodi da caporalato. Davanti al Tribunale di Como i cinque muratori chiedono il dovuto. Poco più di 60 mila euro da suddividere. Il rappresentante legale dell'impresa ammette invece di conoscere soltanto Ali A. e uno dei suoi colleghi, perché inviati in cantiere da una cooperativa di subappalto. Ma il giudice Beniamino Fagnoli, l'unico della sezione Lavoro nel Tribunale comasco, non entra nemmeno nel merito. Dichiarò semplicemente non ammissibile il ricorso. Gli servono sette pagine per spiegare il ragionamento. Una motivazione che, se non è

viziata da errori di valutazione, rivela quanto le leggi e i codici italiani possano essere discriminatori.

Prima interpretazione, articolo 75 del codice di procedura civile sulla capacità o incapacità processuale: "I diritti esercitati dai ricorrenti non sono legittimi poiché essi non potevano stare sul territorio italiano, essendo sforniti di permesso di soggiorno...", scrive Fargnoli. "La loro clandestinità originaria vizia ogni diritto reale o obbligatorio acquisito sul territorio nazionale. Ad avviso del decidente", aggiunge, "l'articolo 75 esclude le persone che si trovano illegittimamente in Italia dall'esercitare processualmente i diritti ivi pretesi". Seconda interpretazione, articolo 2.126 del codice civile sulla prestazione di fatto con violazione di legge: "L'arrivo clandestino di stranieri in Italia viola l'ordine pubblico", scrive il giudice: "Il contratto di lavoro stipulato da un clandestino nasce con una causa negoziale illecita. L'illiceità della causa del contratto di lavoro impedisce l'applicazione dell'articolo 2.126, il quale nega la remunerabilità del contratto nullo per causa illecita".

Il resto della motivazione è un'autostrada a quattro corsie per chi vuole approfittare di questa sentenza e sfruttare badanti in stato di necessità o ricattarle con lo stipendio. Oppure ingaggiare a basso costo muratori, operai, braccianti, colf tra i clandestini o gli stranieri in attesa di rinnovo del permesso. "I diritti fondamentali sono di natura esclusivamente sostanziale. I diritti fondamentali non possono essere di tipo processuale", scrive il giudice di Como, confutando una sentenza opposta del Tribunale di Milano che l'anno scorso ha fatto giurisprudenza. "Il clandestino che si trova illegalmente in Italia", stabilisce invece il Tribunale comasco, "non può invocare la tutela giudiziaria italiana salvo specifiche eccezioni". Una conclusione, secondo la controparte, che ignora l'articolo 24 della Costituzione e il diritto a proteggere la propria esistenza per almeno 540 mila immigrati già nel nostro Paese e sfruttati nel lavoro nero.

E Ali, che il permesso di soggiorno ce l'ha? Il giudice cita la Cassazione: "La scadenza del permesso di soggiorno determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione... e può costituire giustificato motivo di licenziamento". L'ultimo provvedimento del giudice di Como è l'ordinanza con cui trasmette gli atti alla questura per l'espulsione degli egiziani. Dalla stessa ordinanza non risulta però l'invio degli atti alla Procura per il reato di sfruttamento di manodopera clandestina nel cantiere. Il legale dei muratori presenterà appello: "Il principio applicato", spiega Tambasco, "ha conseguenze pratiche gravissime. Riconoscere che il lavoratore clandestino non abbia nessuna possibilità di far valere i propri diritti significa far rientrare nel nostro ordinamento la schiavitù".

L'opposto di quanto accade a Padova: dove, spiega l'avvocato Marco Paggi, proprio pochi giorni fa la sezione Lavoro del Tribunale ha accolto un ricorso e stabilito che anche un clandestino, pur non potendo per legge essere assunto, deve essere retribuito.

Altri magistrati del Nord-Ovest seguono invece i principi del loro collega di Como. Ecco la motivazione con cui il Tribunale di Genova boccia la causa di un operaio dell'Ecuador contro il titolare di una ditta: "Non è intercorso e non sussiste alcun rapporto di lavoro, ma è semplicemente intervenuta una prestazione di attività lavorativa". In un'altra sentenza del Tribunale genovese contro il ricorso di un dipendente clandestino è scritto che "attesa la gravosità degli oneri che il datore di lavoro si assume dando inizio alla procedura di regolarizzazione... è evidente che la presentazione della dichiarazione di emersione non può che costituire una mera facoltà per il datore di lavoro". Rispettare la legge non era un obbligo? La risposta del Tribunale: "Il giudice non può sostituirsi a un privato nell'esercizio di una sua facoltà".

"In crisi", spiega l'avvocato di Genova Alessandra Ballerini, "è il rapporto di tutta la pubblica amministrazione con la percentuale di popolazione straniera. L'accesso al pubblico impiego ne è un esempio. Come l'assunzione in società pubbliche di trasporto: è regolata da un regio decreto del 1931 che il dipartimento Pari opportunità pochi mesi fa ha dichiarato in contrasto con la normativa antidiscriminazione nazionale e comunitaria. Eppure ancora oggi gli stranieri in regola con i documenti che chiedono di essere assunti da imprese di trasporto vengono respinti".

Una discriminazione che non salva nemmeno chi si è infortunato lavorando in Italia. L'Inps riconosce la pensione di invalidità esclusivamente agli immigrati con carta di soggiorno permanente che solamente una minoranza di persone ha ottenuto. È per questo che Irene, 62 anni, ex badante dell'Ecuador, rischia l'espulsione da Genova. Invalida al 75 per cento dopo una caduta, non può più lavorare. Non ha la carta di soggiorno. E l'Inps le ha negato l'assegno sociale. Così, senza lavoro né

pensione, non può rinnovare i documenti per rimanere in Italia. La donna ha presentato ricorso. Intanto vive di elemosina.

(06 marzo 2008)